

**LEGGE 9 LUGLIO 1922, n. 1045 (GU n. 181 del 02/08/1922)
RECANTE PROVVEDIMENTI IN DIPENDENZA DELLA FRANA DEL
GENNAIO 1922, IN COMUNE DI SAN FRATELLO (MESSINA).
(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.181 DEL 2 AGOSTO
1922)**

PD: S9221329

URN: urn:nir:stato:legge:1922-07-09;1045

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO APPROVATO;

NOI ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

ART. 1.

È AUTORIZZATA NEL BILANCIO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI LA SPESA DI L. 6.000.000 PER PROVVEDERE A CARICO DELLO STATO, NEL COMUNE DI SAN FRATELLO, IN PROVINCIA DI MESSINA, IN DIPENDENZA DELLA FRANA DEL GENNAIO 1922;

A) IN VIA STRAORDINARIA DI IMMEDIATA ATTUAZIONE AL RIPRISTINO DEL TRANSITO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE NUM. 54 IN CORRISPONDENZA ALLA TRAVERSA DELL'ABITATO DISTRUTTA;

B) ALL'ACQUISTO DELL'AREA OCCORRENTE ALLA RICOSTITUZIONE PARZIALE DELL'ABITATO DI NUOVA SEDE;

C) ALL'APERTURA E SISTEMAZIONE DI STRADE E PIAZZE, ALLA COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA, DELL'ACQUEDOTTO, E DEL CIMITERO, SE È NECESSARIO, DELLA CASA COMUNALE, DELLA CHIESA, DELLA SCUOLA, DEGLI EDIFICI, PER LA PRETURA E PER L'UFFICIO POSTELEGRAFONICO NELLA SEDE NUOVA;

D) ALL'ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SUOLO EDIFICABILE IN MISURA NON SUPERIORE DI MQ. 100, ALLA CONCESSIONE DI SUSSIDI NEL LIMITE MASSIMO DI L. 5000 PER FAMIGLIA DI POVERA CONDIZIONE RIMASTA SENZA TETTO, PER RICOSTRUIRE L'ALLOGGIO. IL SUSSIDIO SARÀ CORRISPOSTO A CIASCUNA FAMIGLIA, METÀ ALL'INIZIO DEI LAVORI E METÀ A LAVORI ULTIMATI SU CERTIFICATO DEL GENIO CIVILE A CONDIZIONE CHE I LAVORI SIANO COMPIUTI ENTRO DUE ANNI DALLA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO STESSO, ED ALLA COSTRUZIONE DI RICOVERI PROVVISORI E STABILI CON LE NORME DI CUI AL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 AGOSTO 1916, N. 1097, DA ASSEGNARE A PERSONE DI POVERA CONDIZIONE;

E) ALLA ASSEGNAZIONE DI SUOLO EDIFICABILE IN MISURA NON SUPERIORE A MQ. 200 A PREZZO DI COSTO A FAMIGLIE ABBIENTI CON UN REDDITO IMPONIBILE ANNUO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A L. 5000;

F) ALLA COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA STRADA PROVINCIALE N. 54 IN SOSTITUZIONE DEL TRATTO ATTRAVERSO ALL'ABITATO DISTRUTTO DALLA

FRANA, CON CONCORSO IN RAGIONE DEL 25 PER CENTO DELLA SPESA A CARICO DELLA PROVINCIA DA VERSARE AL TESORO DELLO STATO, IN DIECI ANNI;

C) ALLA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELLE ACQUE STAGNANTI, DEI BURRONI E DELLE STRADE NELLA ZONA INTERESSATA DALLA FRANA.

ART. 2.

A TUTTE LE FAMIGLIE CHE NON USUFRUISCONO DEL SUSSIDIO DI CUI ALLA LETTERA D, SONO ESTESE LE DISPOSIZIONI EMANATE PER LE REGIONI COLPITE DAL TERREMOTO DEL 28 DICEMBRE 1908 DI CUI AL TESTO UNICO 19 AGOSTO 1917, NUMERO 1359 E SEGUENTI.

IL COMUNE DI SAN FRATELLO È COMPRESO FRA I COMUNI DANNEGGIATI DI CUI ALLE TABELLE ANNESSE AL PREDETTO TESTO UNICO A TUTTI GLI EFFETTI MENO L'APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE.

ART. 3.

LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE DELL'ABITATO DI SAN FRATELLO DA ABBANDONARE, NONCHÉ DELLA ZONA DESTINATA A NUOVA SEDE DOVE ANCHE SORGERANNO GLI EDIFICI PUBBLICI DI CUI ALLA LETTERA C), ED I RICOVERI STABILITI DI CUI ALLA LETTERA D) DELL'ART. 1/A E DELLE ALTRE ZONE DICHIARATE PERICOLOSE, SARÀ FATTA SU PIANI COMPILATI DAL GENIO CIVILE, DA APPROVARE DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, ENTRO TRE MESI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 4.

IL SUSSIDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LETTERA D, E LE AGEVOLAZIONI CONCESSE DALLA LEGGE DEL TERREMOTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, SONO ESTESE ANCHE A COLORO CHE RINUNZIANDO ALLA CONCESSIONE DEL SUOLO DI CUI ALLE STESSE LETTERE D ED E, INTENDANO RICOSTRUIRE LA LORO CASA IN LOCALITÀ DIVERSA DA QUELLA SCELTA PER LA NUOVA SEDE, PURCHÈ NON COMPRESA NELLE ZONE DICHIARATE PERICOLOSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3.

ART. 5.

LA SPESA DI CUI AL PRECEDENTE ART. 1 SARÀ STANZIATA MEDIANTE DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO NEL BILANCIO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER:

L. 2.000.000 NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1921-922;

L. 2.000.000 NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1922-23;

L. 2.000.000 NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1923-924.

ART. 6.

LE DOMANDE, SIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SUOLO CHE PER LA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO DI CUI ALLE LETTERE D ED E E DEL PRECEDENTE ART. 1, DEVONO CONTENERE LE NECESSARIE INDICAZIONI SULLA IDENTITÀ E CONDIZIONE PERSONALE, STATO DELLA FAMIGLIA E DOMICILIO DEL RICHIEDENTE, ED ESSERE

PRESENTATE NON OLTRE IL 30 GIUGNO 1923 ALL'ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE DELEGATO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI IN MESSINA PER L'ASSEGNAZIONE DI SUOLO E LA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO DI CUI ALLA LETTERA D DELL'ART. 1, E ALL'INTENDENTE DI FINANZA DI MESSINA PER LA ASSEGNAZIONE DI SUOLO DI CUI ALLA LETTERA E DELLO STESSO ARTICOLO.

TANTO L'ISPETTORE, QUANTO L'INTENDENTE DI FINANZA, ACCERTERANNO LE CONDIZIONI ECONOMICHE, A NORMA DEL PRECEDENTE ART. 1/A DEL RICHIEDENTE, ED I SUOI DIRITTI SULLO STABILE DANNEGGIATO CON I DEBITI CERTIFICATI E ANCHE CON ATTO NOTORIO, L'ESISTENZA DEL DANNO IN DIPENDENZA DELLA FRANA DEL 1922, E DETERMINERANNO L'ASSEGNAZIONE DEL SUOLO, LA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO, PROPONENDONE IL PAGAMENTO AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

ART. 7.

SONO ESTESI AL COMUNE DI SAN FRATELLO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 6 DEL R. DECRETO 21 DICEMBRE 1921 N. 2009.

ART. 8.

TUTTE LE OPERE, LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DEFINITIVE DA ESEGUIRSI DALLO STATO A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO PRIMO SONO DICHIARATE DI PUBBLICA UTILITÀ ED INDIFFERIBILI A NORMA DELL'ART. 71 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1865, N. 2359, MODIFICATA DALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1879, N. 5188.

ART. 9.

TUTTI GLI ATTI E CONTRATTI RELATIVI AD OPERE DA ESEGUIRE A CURA DELLO STATO, ALLE DOMANDE, ALLA ASSEGNAZIONE DI SUOLO ED ALLA CONCESSIONE DI SUSSIDIO, NONCHÉ PER LE OCCUPAZIONI, ESPROPRIAZIONI DI SUOLO A CURA DELLO STATO A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO 1/A, I DOCUMENTI, GLI ESTRATTI CATASTALI, I CERTIFICATI IPOTECARI, PER COMPROVARE LA PROPRIETÀ E LA LIBERTÀ DEI FONDI E PER RISCOUTERE IL PREEZZO (ECCEZIONE FATTA PER GLI ATTI GIUDIZIARI) DI OPPOSIZIONE ALLA PERIZIA), SONO ESENTI DA QUALUNQUE TASSA DI BOLLO E DI REGISTRO, IPOTECARIA, E DA DIRITTI CATASTALI, E SONO RILASCIATI GRATUITAMENTE DAI PUBBLICI UFFICI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE, SU PROPOSTA DELL'INTENDENZA DI FINANZA, HA FACOLTÀ DI ORDINARE CHE SIA SOSPESA LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE FONDARIE GRAVANTI SUI FABBRICATI E TERRENI DANNEGGIATI DALLA FRANA DEL GENNAIO 1922 IN TERRITORIO DI SAN FRATELLO, FINO A CHE NON SIA STATO PROVVEDUTO ALLE RELATIVE MODIFICHE E ALLE CORREZIONI DA APPORTARE AL CATASTO.

ORDINIAMO CHE LA PRESENTE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 9 LUGLIO 1922
VITTORIO EMANUELE
FACTA - RICCIO - BERTONE - PEANO
VISTO, IL GUARDASIGILLI: ROSSI.